

# Utilizzazione a fini faunistico venatori del patrimonio forestale regionale

Cons. Stato, Sez. VII 19 luglio 2022, n. 6242 - Lipari, pres. ed est. - Associazione Verdi, Ambiente e Società A.P.S. Onlus (avv. Donati) c. Regione Emilia-Romagna (avv.ti Lista, Mastragostino) ed a.

## Caccia e pesca - Caccia - Utilizzazione faunistico venatoria di terreni del demanio regionale.

(*Omissis*)

### FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dall'attuale appellante, associazione di protezione animale e ambientale, per l'annullamento:

- della delibera Giunta Provincia Forlì-Cesena 12.10.2010 n.484, recante "*Proposta di utilizzazione faunistico venatoria dei terreni del demanio regionale situati in provincia di Forlì-Cesena*", pubblicata dal 15.10.2010 al 30.10.2010;

- della delibera Giunta Regionale Emilia-Romagna 3.11.2010 n.1638/2010, concernente "*L.R. 8/94 art.25- utilizzazione a fini faunistico venatori del patrimonio forestale regionale ricadente nella provincia di Forlì-Cesena*" pubblicata sul B.U.R. 15.11.2010 n.157;

- del parere I.S.P.R.A. 25.10.2010 prot.35485 richiamato nella suddetta Delibera Giunta Reg. n. 1638/2010, avente per oggetto: "*utilizzo a fini faunistico - venatori del patrimonio forestale regionale ricadente nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena*";

- della delibera della Giunta Provincia Forlì-Cesena n. 538 del 9 novembre 2010 "*Istituzione della zona di ripopolamento denominata Forlì-Cesena*";

- della delibera della Giunta Provincia Forlì-Cesena n.541 del 9 novembre 2010 "*Istituzione di destinazione faunistico venatoria dei territori del demanio regionale*" pubblicata dal 12.11.2010 al 27.11.2010.

2. L'Associazione appellante ripropone le censure disattese dalla pronuncia impugnata.

La Regione e la Provincia resistono al gravame.

3. La sentenza di primo grado ha rigettato tutti i motivi di ricorso, svolgendo la seguente motivazione.

*Nella specie, l'operato dell'Amministrazione appare immune dai predetti rilievi di illegittimità.*

*Con il primo motivo del ricorso si lamenta che le Amministrazioni coinvolte nella vicenda hanno operato in maniera illegittima in quanto non riservano alcuna considerazione al disposto dell'art. 21 L. 157/1992 (divieto di caccia nel demanio forestale).*

*Il Collegio ritiene non condivisibile l'argomentazione.*

*Depone in tal senso l'interpretazione letterale e logica della norma in questione.*

*Al riguardo, infatti, la lettera c) dell'art. 21 citato dai ricorrenti consente alcune eccezioni al divieto di caccia sentito il parere dell'organo tecnico.*

*Anche la regione nelle sue diverse memorie difensive, ricorda che "non" si tratta di divieto di caccia in senso assoluto.*

*L'organo tecnico in questione è l'ISPRA.*

*Risulta in atti (e pure la regione lo ribadisce) che il parere reso dall'ISPRA ha dato atto che <l'apertura all'esercizio venatorio di alcune porzioni del territorio forestale demaniale "non" ha comportato alcun vulnus al complessivo ecosistema forestale ma, al contrario, se analizzato alla luce delle forme di compensazione e degli altri interventi di ottimizzazione posti in essere ha consentito, nel complesso, di ottenere una migliore e più efficace gestione del territorio>.*

*Con il secondo motivo del ricorso si sostiene che sia l'istituzione delle zone di rifugio da parte della Provincia che la successiva presa d'atto della Regione si trovano in contrasto con l'art. 10 comma 3 della L. 157/1992 (che impone alle regioni e province di destinare a protezione della fauna selvatica una quota dal 20% al 30% della superficie agro-silvo pastorale (SASP)).*

*Sostiene ancora il ricorrente che la Regione Emilia Romagna ha fissato la corrispondente quota per l'Emilia nella percentuale del 24% della SASP mentre - nel piano faunistico della provincia di Forlì Cesena - si prevede una percentuale più modesta rispetto a quella regionale (il 23%).*

*Anche queste doglianze non colgono nel segno.*

*Convince infatti l'argomentazione in replica che: il ricorrente non precisa che la quota del 24% del territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, stabilita dalla Regione Emilia Romagna è esclusivamente una media regionale e non un parametro di riferimento provinciale; l'obiettivo può essere raggiunto anche se - in una singola provincia - si trova un valore inferiore;*

*l'art. 3.2, commi 2 e 3, della deliberazione Ass. legislativa n. 60/2006 prevede che il parametro prescritto a livello provinciale non si attesta rigidamente sulla percentuale del 24% ma nella quota ricompresa tra il 20% e il 30% nel rispetto dei parametri statali dettati dall'art. 10, 3 comma, della L. 157/1992;*



dunque l'obiettivo percentuale del 23% fissato dalla provincia di Forlì Cesena per il proprio territorio non si pone affatto in contrasto con il livello del 24% fissato dalla regione con la delibera 60/2006.

Si rammenta che la giurisprudenza del Consiglio di Stato più volte ha affermato l'importanza di avere una considerazione "di insieme".

Si rammenta in proposito, per analogia, l'orientamento giurisprudenziale per cui "la tutela paesaggistico-ambientale, in quanto finalizzata alla protezione di una <bellezza di insieme>, non esclude, anzi spesso comporta, che essa abbia oggetto anche aree che, pur non essendo gravate da specifici vincoli apposti con espliciti provvedimenti amministrativi o derivanti ex lege, contribuiscono cionondimeno alla tutela complessiva dell'interesse protetto" (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 05/01/2011, n. 24).

Peraltro, la provincia chiarisce in replica di avere sempre rispettato la condizione prevista dalle delibere regionali di <mantenere almeno il 20% di aree protette>.

3). Con il terzo motivo di ricorso si lamenta che le aree demaniali destinate alla caccia non sono singolarmente indicate, né descritte ma risultano residualmente individuate nelle tavole in colore azzurro all'esterno del perimetro delle oasi demarcato con linea rossa; inoltre mancherebbe la motivazione della scelta di ogni singola area. Il Collegio non condivide i profili di doglianza.

Risulta in atti, infatti, che il criterio generale enunciato nella Proposta di destinazione faunistico venatoria dei terreni del demanio regionale situati in Provincia di Cesena Forlì spiega in modo chiaro l'approccio metodologico con cui la provincia ha applicato l'art. 21 L. 157/1992.

Essa ha deciso di <destinare a gestione venatoria preferenzialmente le porzioni demaniali classificate a minore valore naturalistico complessivo ( C ) e in subordine le porzioni classificate di valore B; nei casi in cui le particelle di valore B sono destinate a utilizzo venatorio sia in ragione delle piccole dimensioni, sia in ragione della impossibilità di individuare confini sufficientemente naturali, sia di entrambe, si è provveduto ad una compensazione con territori di valore superiore (A) in modo da ottenere comunque nel complesso un aumento di superficie protetta per le aree di più elevato valore.

Ad avviso del Collegio, come chiarito, appare ragionevole la scelta di dividere il territorio forestale demaniale nelle tre classi di valore naturalistico (A, B, C) e di attuare poi il principio della "compensazione".

Come noto, le misure di compensazione sono uno strumento largamente utilizzato in materia amministrativa; ad esempio, l'art. 6 del DPR 120/2003 prevede che lo Stato membro o l'amministrazione competente adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale della Rete natura 2000 sia tutelata.

Tali misure sono finalizzate a garantire la continuità del contributo funzionale di un sito alla conservazione di uno o più habitat o specie nella regione biogeografica interessata.

È dunque fondamentale che il loro effetto si manifesti prima che la realizzazione del piano o del progetto abbia influenzato in modo irreversibile la coerenza della rete ecologica.

Le misure di compensazione devono essere considerate efficaci quando bilanciano gli effetti con incidenza negativa indotti dalla realizzazione del progetto o del piano e devono essere attuate il più vicino possibile alla zona interessata dal piano o dal progetto che produrrà gli effetti negativi.

Con riferimento alle singole oasi poi si osserva quanto segue :

oasi Monte Tiravento : le residuali piccole aree demaniali ricadono in zone frastagliate e molto frammentate i cui confini sono all'interno di boschi; dunque non si è ritenuto di farne delle oasi in quanto ricomprese in aree non demaniali ben più ampie;

oasi Monte Fumaiolo: è stata istituita una oasi più ampia del solo territorio demaniale;

oasi Monte Marino e Monte Zuccherodante : la destinazione da attribuire ai terreni demaniali ricadenti all'interno della azienda faunistico venatorio Rio Salso era già stata determinata dalla regione con separati atti, così da non consentirne la definizione nell'ambito della proposta provinciale;

oasi di Colorio: tutta la proprietà forestale regionale corrispondente con il SIC è all'interno dell'oasi tranne una piccola porzione, interna alla vegetazione boschiva.

4-5). Con il quarto e quinto motivo di ricorso vengono prospettati vizi del procedimento; in proposito, si sostiene che nella nota del Servizio territoriale rurale della regione si anticiperebbe la valutazione spettante invece all'ISPRA. Vengono censurati anche i tempi stretti di risposta dell'ISPRA e la mancanza di una variante al piano faunistico venatorio (da parte della regione).

Anche queste censure non colgono nel segno.

Risulta in atti che l'iter seguito è stato legittimo e condotto nel rispetto dei generali principi amministrativi in materia.

Inoltre, è evidente che – come chiarito nelle repliche – tutto il lavoro preparatorio e istruttorio si è svolto nel tempo ed è stato connotato da una serie di incontri tra le varie amministrazioni coinvolte (si veda anche la prima proposta di utilizzo del demanio, pervenuta nel 2004 e istituzione del 1 gruppo di lavoro con determina n. 9319/2005).

Le conclusioni dell'ISPRA possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto, immuni da rilievi critici, poiché incontestatamente frutto di una valutazione completa e accurata dei risultati delle indagini svolte e di una corretta applicazione dei criteri di analisi e di calcolo riferibili al caso in esame. Infine, va valorizzata una ottica complessiva del sistema, in cui l'utilizzazione a fini

faunistico venatori del patrimonio forestale regionale, ricadente nella provincia di Forlì Cesena, rappresenta una attuazione del piano faunistico venatorio.

6). In ultimo, si lamenta l'istituzione della ZRC Forlì est.

Si sostiene, al riguardo, che nelle zone considerate SASP dalla provincia sono in realtà compresi importanti ed estesi insediamenti urbani in presenza dei quali non è possibile conseguire gli obiettivi tipici delle zone di ripopolamento e cattura (ex art. 19, comma 2, LR 8/94).

Anche questa doglianza non è condivisibile.

La provincia ricorda che:

il legislatore regionale all'art. 19 LR 8/1994 prevede le Zone di protezione della fauna; e ricomprende le zone di rifugio tra le zone di protezione (comma 4);

la delibera di GR n. 252/2010 motiva ampiamente sulla istituzione delle zone di rifugio (cfr., <la superficie attualmente destinata ad ambiti di protezione risulta essere inferiore al limite minimo del 20% previsto dalla disciplina vigente; l'apertura all'esercizio venatorio di aree forestali implica una disamina circa la necessità di individuare contestualmente specifici territori di particolare rilevanza ai fini della conservazione della fauna a bilanciamento delle aree demaniali destinate all'esercizio venatorio; pertanto la provincia di Forlì Cesena dovrà garantire il raggiungimento della soglia minima del 20% di aree da destinare a protezione della fauna e provvedere inoltre in termini di compensazione rispetto alle aree del patrimonio forestale aperte all'esercizio venatorio>); c). la procedura seguita dalla provincia per il calcolo è quella specificata dalla regione; la necessità è quella di garantire una omogenea base di calcolo per tutte le province regionali al fine di evitare discrepanze.

III). Occorre ora passare all'esame dei motivi aggiunti con cui si impugna la delibera di giunta regionale n. 1916/2011 con cui la regione ha accolto la proposta della provincia di Forlì Cesena di procedere a nuova perimetrazione di n. 10 oasi di protezione sulle n. 11 precedentemente istituite.

Non sussiste il vizio di illegittimità derivata in quanto il Collegio ha ritenuto non condivisibili le censure contenute nel ricorso originario.

Non sussiste neanche il dedotto vizio di mancanza di motivazione sulla riparametrazione delle aree demaniali cacciabili e si lamenta che l'ISPRA avrebbe fornito un parere sulla base di considerazioni diverse da quelle regionali.

Il Collegio non rileva nessun elemento contraddittorio nell'operato delle amministrazioni coinvolte; peraltro, l'operato dell'ISPRA è assolutamente rispettoso del suo ruolo di organo tecnico super partes.

Il parere ISPRA 0038/57 del 7.11.2011 è di contenuto favorevole in quanto <la superficie complessiva sottoposta al vincolo di protezione rimane invariata mentre si rileva un guadagno seppure contenuto, in termini di superficie ricadente in zone SIC/ZPS e sottoposte al vincolo attraverso nuovi confini>.

Peraltro, in materia ambientale sovente (dato il numero e la complessità delle questioni) si fa luogo ad un parere favorevole condizionato a ulteriori prescrizioni; tale possibilità di adeguamento presuppone comunque, e sempre, un'analisi puntuale e serena delle criticità.

Da quanto appena illustrato si evince che non sussistono il dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, né lo sviamento di potere."

4. L'Associazione appellante contesta la pronuncia del TAR, criticandone le conclusioni e le argomentazioni.

5. Con riguardo al rigetto del primo motivo, l'appellante svolge la seguente deduzione difensiva.

"a. L'art. 21 da cui traggono origine le considerazioni della Associazione ricorrente riporta in rubrica "DIVIETI": quindi risulta che la norma in esame contempla, oltre ogni lecito dubbio, concrete fattispecie in cui vige una assoluta interdizione all'esercizio dell'attività venatoria.

Del resto, senza impegnarsi in disamine ermeneutiche particolari, la legge 157/1992 – attuativa della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica – tende precisamente a questo scopo: ricostituzione ove necessario e conservazione degli equilibri ambientali e degli habitat naturali a tutela prioritaria della fauna selvatica "in stato di naturale libertà nel territorio nazionale" (art.2 L.157/1992).

In tale contesto l'art.21 comma 1° lett. c) individua in particolare come priorità la CONSERVAZIONE degli equilibri ambientali raggiunti nelle FORESTE DEMANIALI: la normativa in esame serve a questo; ne è la ratio! L'esistenza di un'unica eccezione, cioè il venir meno delle "condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica", rappresenta ovviamente una conferma della ASSOLUTEZZA del divieto e non il contrario.

Poiché l'ISPRA ha confermato che, nell'area geografica in esame, all'epoca dei fatti, continuavano a sussistere "condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica" (art.16 fasc.lo TAR), NON VI ERA NESSUNA RAGIONE PER ABDICARE ALL'ECCELLENTE LIVELLO DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA CHE, GRAZIE AL DIVIETO, ERA STATO CONSEGUITO.

Al contrario, agendo come ha agito, la PA ha sviato dalle finalità cui è preordinata la L.157/1992: invero la Regione era tenuta a vigilare con l'ausilio dell'organo tecnico (art.9 c.1°), non certo ad assumere iniziative estemporanee in direzione opposta come l'apertura della caccia ai selvatici (oggetto della tutela) in ampie zone fino ad allora interdette.

A questo proposito, nel sistema di protezione della fauna selvatica siccome vigente nel nostro paese dopo l'entrata in vigore della L. 157/1992, come la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha avuto modo di confermare, l'attività

venatoria ha una valenza di semplice INTERESSE AFFIEVOLITO: “ In tema di prelievo venatorio e di protezione della fauna selvatica omeoterma, il quadro dell'ordinamento interno (specie l. 11 febbraio 1992 n. 157), in adesione a quello comunitario, si basa sui seguenti principi: a) appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato; b) affievolimento del diritto di caccia, subordinato alle precedenti istanze di conservazione del patrimonio faunistico e di salvaguardia della produzione agricola; c) regime di caccia programmata; d) elencazione delle specie soggette a prelievo venatorio, aggiornabile al seguito delle discipline comunitarie ed internazionali.” (Corte Cost., 14/05/1999, n. 169; conformi Cons. Stato Sez. VI, Sent.17/12/2009, n.8208; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent. 21/07/2009, n. 4404).

Se questo è vero sulla generalità del territorio nazionale, lo è a maggior ragione dove IL DIVIETO È COGENTE ED ESPLICITO come per le Foreste Demaniali o le Oasi o i Parchi Nazionali o i Siti di Interesse Comunitario...

Sostenere che permane un diritto all'esercizio dell'attività venatoria anche laddove vige un divieto assoluto a tutela della fauna selvatica intesa come patrimonio indisponibile dello Stato, può significare solo porsi deliberatamente fuori dal vigente apparato legislativo in materia.

b. L'istituto ISPRA, che –nel caso di specie– gode di prerogative ristrettissime e squisitamente tecniche al fine di apprezzare solo le condizioni per la deroga al divieto, non è certo in grado di esprimere valutazioni sulla opportunità/legittimità di iniziative assunte in contrasto col divieto espresso dalla L.157/1992. Un'estemporanea valutazione espressa da questo organismo a sostegno delle difese regionali non può certo costituire un presupposto valido per una decisione giurisdizionale.

Del resto, contrariamente a quanto sembra ritenere il TAR, Regione e Provincia non godono di poteri indiscriminati di “GESTIONE” del territorio per quanto attiene alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema essendo questi di pertinenza esclusiva statale a sensi dell'art.117 Cost. c.2° lett. s);

a maggior ragione quando gli atti posti in essere derogano al precetto normativo statale attuativo di disposizioni comunitarie sovranazionali (cfr. sopra citata Corte Cost. 3/11/2010 n.315 sulla ...forza vincolante delle norme statali, le quali oggi assumono la veste di standard minimi uniformi, previsti dalla legislazione statale...).

Ad ogni buon conto i provvedimenti censurati non possono essere considerati di “PIANIFICAZIONE” né formalmente né sostanzialmente.

Difatti, in difformità rispetto a quanto inizialmente richiesto dalla stessa Regione Emilia Romagna con la Del. G. R. 252 del febbraio 2010, la Provincia non ha mai apportato alcuna variante al Piano Faunistico Venatorio secondo l'iter previsto dall'art.7 c.6° LR 8/1994 imperniato sulla PARTECIPAZIONE alle decisioni delle associazioni.

Peraltro la variante al Piano Faunistico Venatorio è <obbligatoria> per tutto il territorio agro silvo pastorale ex art.10 L.157/1992 c.1° (“Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria ...”) e non può certo esserle estranea una porzione di territorio così importante sia estensivamente che qualitativamente: 12.115 ettari di Foreste di Demaniali non comprese nel Parco delle Foreste Casentinesi + 5.609 ettari di territorio non demaniale per un totale soggetto alla ‘nuova’ disciplina di 17.724 ettari (a fronte di 222.933 di SASP totale).

La variante è altresì <obbligatoria> per quanto disposto dall'art.3.7 2° cpv. della Del. Ass. Reg. 60/06 che, nel caso di apertura alla caccia di porzioni di Foresta demaniale in deroga al divieto (possibile, come è noto, solo nel caso rigorosamente previsto dall'art.21 c.1° lett. c) L. 157/1992) prevede la programmazione di “un'attività gestionale adeguata alle esigenze delle specie presenti al fine di armonizzare l'intera gestione faunistica con gli obiettivi definiti nel piano”.

Poiché tutto questo non è avvenuto e le misure approvate sono rimaste AVULSE dal Piano, l'omissione è tanto più grave posto che c'è l'esigenza di contemperare la previsione con le disposizioni contenute nel Piano Faunistico Venatorio Regionale relativamente ad aree – quelle di pertinenza del demanio – che costituiscono ben il 37% di quelle presenti in tutto il territorio emiliano romagnolo.”

6. La censura non coglie nel segno. Resta intatta, infatti, la considerazione di fondo, ben focalizzata dal TAR, secondo cui la deroga al divieto risulta legittimamente e ragionevolmente disposta sulla base del motivato avviso espresso dall'ISPRA. Non si tratta quindi, di un divieto assoluto, ma di una prescrizione che va adeguata alle peculiarità della concreta fattispecie.

7. Con riguardo al rigetto del secondo motivo, l'appellante svolge la seguente deduzione difensiva.

“Contrariamente a quanto assunto dal giudicante, si opina che non corrisponde alla volontà espressa dal legislatore regionale considerare il 24% dalla SASP quale un valore medio regionale.

Tutt'altro.

Dal combinato disposto dei commi 2° e 3° dell'art. 3.2 si desume che il 24% sia la percentuale minima da conseguire in ambito regionale (c.2°); al tempo stesso è previsto che le Provincie possano pianificare di destinare a zone di protezione della fauna selvatica un'estensione che va dal 20 al 30 % della SASP (e infatti la Provincia FC fissa il 23%), però con l'obiettivo di raggiungere la percentuale minima (24%) entro il periodo di vigenza del piano faunistico (c.3°).

Ebbene, non solo la Provincia FC non ha mai raggiunto il 24%, ma neanche il pianificato 23% e, a tutto voler concedere, anche considerando valida la lettura suggerita dall'estensore della sentenza, neppure il 20%.

La Provincia FC infatti si è attestata per anni – e ancora all'epoca dei fatti dedotti in causa – intorno al 18% come dimostrato dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale FC (doc.2 fasc.lo TAR) a pag. 332 e a pag. 406, da cui si evince



che, nel periodo, la Provincia dichiarava 40.264 ettari protetti a fronte di 222.933 ettari di SASP totale e, se la matematica non è un'opinione, la relativa percentuale corrisponde appunto al 18%.

Ciò fermo, per tentare di raggiungere quota 20% della SASP, come si è sopra riferito, la Provincia ha istituito in particolare 2 "finte" zone di protezione qualificandole dapprima Zone di rifugio ed indi Zone di Ripopolamento e Cattura (vedi motivo di illegittimità n.5), le quali però, come ampiamente documentato in atti, ricomprendono amplissime estensioni urbane appartenenti alle città di Forlì e Cesena (doc.ti 6 e 7), ambiti dunque estranei per legge (e per buon senso) alla Superficie Agro-Silvo-Pastorale.

**IN QUESTO CONTESTO E SU QUESTO TEMA, COME SI È VISTO, LA SENTENZA NON SPENDE NEANCHE UNA PAROLA.**

Ugualmente non contraddetta l'affermata circostanza della illegittima realizzazione di Zone di Rifugio in assenza delle condizioni di legge richieste in luogo di Oasi di protezione come richiesto. Invero l'istituzione delle zone di rifugio (art.22 LR 8/1994) avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:

istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;

sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo.

Il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante l'affissione di manifesti presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati (cfr. <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/pianificazione/approfondimenti-pianificazione-faunistica/istituti-faunistici/istituti-faunistici/protezione-della-fauna/zone-di-rifugio>).

Nessuna delle citate condizioni e nessuno dei riferiti contenuti contraddistingue le Zone di Rifugio istituite nel caso di specie (doc.ti 6-12)."

8. La censura non è condivisibile. Al proposito va ribadito che la quota del 24% del territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, stabilita dalla Regione Emilia Romagna, è una media regionale e non un parametro di riferimento provinciale; pertanto, l'obiettivo può essere raggiunto anche se - in una singola provincia - si trova un valore più basso.

In ogni caso, l'art. 3.2, commi 2 e 3, della deliberazione n. 60/2006 stabilisce che il parametro prescritto a livello provinciale non si attesta rigidamente sulla percentuale del 24%, ma nella quota variabile, ricompresa tra il 20% e il 30%, nel rispetto dei parametri statali dettati dall'art. 10, 3 comma, della L. 157/1992;

In tale contesto, l'obiettivo percentuale del 23%, fissato dalla provincia di Forlì Cesena, non si pone in contrasto con il livello del 24% fissato dalla Regione.

Inoltre, la Provincia ha chiarito di avere sempre rispettato la condizione prevista dalle delibere regionali di *mantenere almeno il 20% di aree protette*.

9. Con riferimento al rigetto del terzo motivo di ricorso proposto dinanzi al TAR (*Sull'apertura alla caccia di un'ingente porzione di demanio forestale (ettari 4.968) e sull'istituzione a 'compensazione' di n.11 Oasi di Protezione (ettari 12.249 di cui 6.640 già demaniali e quindi "non-cacciabili")*), l'appellante sostiene quanto segue.

10. "Il giudice, rispetto al motivo di illegittimità in esame, si limita, in buona sostanza, 1) ad aderire alla filosofia a cui la PA dichiara di essersi ispirata giudicandola ragionevole e 2) ad illustrare i buoni motivi dell'applicazione del meccanismo della "compensazione" in questo come in altri tipi di procedimento.

Si nota, pertanto, che non viene effettuato nessuno sforzo di approfondimento delle censure della ricorrente che in sostanza NON vengono fatte oggetto di alcuna disamina tecnica, mentre si deve registrare un esplicito e acritico apprezzamento sul merito delle scelte pubbliche, inedito quanto non dovuto da parte di un organo che è titolare di mera giurisdizione di legittimità.

Invero, rispetto al meccanismo della "compensazione", questa difesa non ha mai contestato in nessun momento le ragioni della sua applicazione in linea generale (fermi gli elementi di illegittimità già illustrati nei punti precedenti, specie la violazione dell'art.21 lett. c) L.157/1992, che fanno escludere che sussistano i presupposti stessi per l'avvio del procedimento in esame), però sono state dettagliate una serie di censure che attengono alle modalità procedurali con cui si è data attuazione alla "compensazione" che fanno emergere la violazione di norme circostanziate oltre ad un generale progressivo atteggiamento rinunciatario della Regione che sembra "subire" la volontà provinciale più che contenerla nei limiti della normativa come inizialmente sembra intenda fare con la Del. GR 252/2010 (doc.4)."

11. La tesi dell'appellante non è condivisibile.

Ancorché sinteticamente, la pronuncia del TAR ha evidenziato la ragionevolezza delle scelte compiute dalle amministrazioni, che hanno correttamente applicato il meccanismo della "compensazione", allo scopo di limitare l'ambito territoriale in cui è consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

12. Con riferimento al rigetto del quarto motivo (*Sull'istruttoria regionale e il parere dell'ISPRA e sull'omessa variante al Piano Faunistico Venatorio*), l'appellante svolge la seguente argomentazione.

"L'estensore esprime un giudizio aprioristico sull'andamento di questa fase dell'istruttoria procedimentale, confidando unicamente sulle rassicurazioni fornite dalla difese delle Amministrazioni coinvolte, ma non è in grado di fornire elementi

documentali e/o argomenti che forniscano una spiegazione esauriente del comportamento assai anomalo – ai limiti della scrupolosità nei rapporti tra istituzioni – del Dirigente Regionale che si è rapportato con l'ISPRA e dello straordinario "zelo" con cui quest'ultimo organismo ha fatto fronte ai propri doveri.

A questo proposito, per rendersi conto della entità della forzatura occorsa nella testé descritta fase del procedimento, si consideri che l'ISPRA, un anno dopo, in occasione dell'approvazione di una semplice ripermutazione delle stesse Oasi di protezione (oggetto di motivi aggiunti da parte del ricorrente), si impone (e impone a Regione e Provincia) le fasi e i tempi che seguono: - dapprima prende visione della richiesta regionale del 12/09/2011,

- indi pretende un incontro chiarificatore che si svolge il 10/10/2011,

- all'esito manifesta, con nota 26/10/2011, l'intenzione di eseguire ulteriori sopralluoghi sul territorio che si svolgeranno il 28/10/2011,

- in seguito pretende e ottiene una Relazione integrativa della Provincia in data 11/11/2011, - da ultimo, scioglie la riserva in data 17/11/2011, peraltro, come si è già notato, argomentando

l'assenso in maniera del tutto incongruente rispetto alle motivazioni del provvedimento regionale

(doc.ti 49-52).

In sostanza l'ISPRA <con riferimento ad un territorio che dovrebbe conoscere come le sue tasche stante quanto ritenuto dal giudice> ha impiegato DUE MESI E MEZZO (!) per esprimere un parere tecnico su un provvedimento di rilievo decisamente inferiore rispetto alla prima decisione (riguardante la sussistenza delle condizioni per derogare ad un divieto di interesse nazionale e sovranazionale sancito in una legge dello Stato) rispetto alla quale si espresse nell'arco di POCHE ORE.

Si può realmente pensare che l'istruttoria relativa a quest'ultima decisione (la Del. GR 1638/2010) si sia svolta secondo canoni di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione come pretende l'art.97 della Costituzione?

L'odierna appellante è convinta di no.

Allo stesso modo risulta incomprensibile come mai la Regione che, in fase di disamina dell'iniziale proposta provinciale, aveva imposto che "la Provincia di Forlì – Cesena dovrà provvedere alle necessarie modifiche del Piano Faunistico-Venatorio, secondo l'iter previsto dalla L.R. 8/1994, ivi compresa la relativa valutazione di incidenza di cui alla L.R. 7/2004" (doc.4), abbia incassato senza replicare alcunché un riscontro provinciale seccamente negativo del seguente tenore "non sono necessarie modifiche al vigente Piano Faunistico Venatorio Provinciale in quanto la proposta risulta coerente con i criteri e gli indirizzi contenuti nel citato documento di programmazione" (Del. GP 12/10/2010 n.484 - doc.14).

Ci si è spesi sopra sulla obbligatorietà di inserire una disposizione così complessa ed impattante nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale e ciò anche alla luce dell'art.10 L.157/1992, dell'art.7 LR 8/94 e soprattutto dell'art.3.7 Del. Ass. Leg. n.60/2006.

Le succinte 3 righe che la sentenza riserva a questo tema non si iscrivono in nessun ragionamento comprensibile; di certo il Piano Faunistico della Provincia FC approvato nel 2009 non contemplava l'operazione di cui è causa, neanche in via puramente ipotetica, sicché non si capisce di quale parte dello strumento di pianificazione, essa costituisca l'attuazione."

13. Il motivo è infondato. Non emergono, infatti, significative carenze nel procedimento istruttorio seguito dall'amministrazione.

La motivazione con cui la Regione stabilisce di non apportare modifiche al Piano è certamente essenziale, ma esprime con chiarezza il giudizio di conformità ai criteri pianificatori fissati nella competente sede programmatica.

14. Con riguardo al rigetto del quinto motivo, la parte ricorrente espone la seguente argomentazione.

"La sentenza NON prende posizione sulla circostanza che siano state inserite in Area di protezione ampi territori urbani, alcuni dei quali edificabili o di recente edificazione comunque ESTRANEI alla SASP, manipolando la realtà per riuscire a raggiungere la percentuale minima di territorio tutelato (20%) e far scattare il meccanismo della "compensazione" utile alla Provincia FC per ottenere la sospirata autorizzazione regionale ad aprire le Foreste Demaniali all'attività venatoria. In pratica non viene esposta alcuna tesi in contrario. Questa difesa ritiene tale "silenzio" alquanto significativo."

15. La censura è infondata. Si tratta di un aspetto che l'amministrazione ha considerato allo scopo di delimitare l'ambito minimo di piena protezione faunistica, nell'indicata prospettiva di compensazione con le aree demaniali interessate alla caccia.

16. Con riferimento, infine, al rigetto dei motivi aggiunti, l'appellante propone la seguente argomentazione.

"Non pare che il giudice riesca a contraddire efficacemente le censure che gravano sugli atti impugnati.

L'assenza di definizione motivata dei NUOVI territori demaniali aperti alla caccia è un dato di fatto, non una circostanza su cui si può semplicemente dissentire.

La contraddizione tra le motivazioni del PARERE ISPRA e le motivazioni della RELAZIONE PROVINCIALE 08/11/2011 è resa evidente dal dato letterale e non basta la sua mera negazione a dimostrare il contrario; sui contenuti del parere ISPRA e sul ruolo super-partes da essa assolto in questa particolare circostanza, l'Associazione esponente non ha nulla da obiettare.

Si nota invece che il TAR – in contraddizione con il proprio orientamento giurisprudenziale – non si pronuncia sulla

*totale assenza dei presupposti stabiliti dalla legge per procedere alla caccia di selezione nelle Oasi protette, eppure il provvedimento impugnato ne ridisegna i confini proprio per ottimizzare il “controllo” degli ungulati a mezzo del prelievo venatorio in palese violazione dell’art. 19 comma 2° L.157/1992.”*

17. Le censure sono destituite di fondamento.

La pronuncia del TAR ha adeguatamente e condivisibilmente evidenziato l’assenza di contraddizione nell’operato delle amministrazioni: in effetti, il parere ISPRA 0038/57 del 7.11.2011 è di contenuto favorevole in quanto la superficie complessiva sottoposta al vincolo di protezione rimane invariata mentre si rileva un guadagno seppure contenuto, in termini di superficie ricadente in zone SIC/ZPS e sottoposte al vincolo attraverso nuovi confini.

Peraltro, in materia ambientale sovente (dato il numero e la complessità delle questioni) si fa luogo ad un parere favorevole condizionato a ulteriori prescrizioni; tale possibilità di adeguamento presuppone comunque, e sempre, un’analisi puntuale e serena delle criticità.

Da quanto appena illustrato si evince che non sussistono il dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, né lo sviamento di potere.”

18. In definitiva, quindi, l’appello deve essere rigettato.

Le spese del grado possono essere compensate, tenendo conto della novità delle questioni esaminate.

*(Omissis)*

